

COMUNE DI PIEDIMULERA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

C.A.P. 28885 * Via Moiachina, 2 * C.F. 00421730037

TEL. (0324) 83107 * FAX (0324) 83579

N. 12 Reg. Delib.

COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LOCAZIONE GARAGES DI PROPRIETA' COMUNALE.
APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO.**

L'anno **duemilasedici** addì **uno** del mese di **febbraio** alle ore 20,45 convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nella solita sala del Municipio.

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1) LANA Alessandro	SINDACO	x	
2) BERTOIA Gian Mauro	VICE SINDACO		x
3) FERRANTE Bruno	ASSESSORE	x	

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FERNANDA MUNDA.

Il Sig. **LANA Alessandro**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e constatata la legalità della seduta, la dichiara aperta, invitando la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che il Comune di Piedimulera è proprietario di due garages , individuati al Fg 15 mappale 230;

Preso atto che , a seguito di apposito avviso pubblico del Segretario comunale dr Carcuro in data 23 dicembre 2015 prot.6432 per l'affidamento in locazione dei suddetti , pervenivano n due richieste :

Tonietti Mafalda

Oricchio Michela

rispondenti ai requisiti previsti dal pubblico avviso citato;

Ritenuto pertanto di concedere detti garages in locazione, al canone mensile di euro 40,00 ciascuno;

Vista la bozza di contratto allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarla in ogni sua parte, conferendo mandato al Segretario Comunale di provvedere agli atti conseguenti e inerenti al perfezionamento dei rispettivi contratti;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica;

Con votazione unanime e favorevole dei presenti legalmente resa

DELIBERA

Di concedere in locazione i garages di proprietà comunale censiti al Fg 15 mapp 230 ai privati richiedenti sopra citati, al canone mensile di euro 40,00 ciascuno.

Di approvare la bozza di contratto, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di autorizzare il responsabile del Servizio Tecnico alla sottoscrizione dei contratti.

Di dare mandato al Segretario Comunale di provvedere agli atti conseguenti e inerenti al perfezionamento dei rispettivi contratti di locazione.

Di dare atto che le spese contrattuali saranno a carico delle parti al 50%. La quota risultante a carico del Comune sarà impegnata a valere sul bilancio di previsione 2016 , mentre la quota a carico dei conduttori verrà incamerata in contanti al momento della sottoscrizione dei rispettivi contratti.

Di dichiarare, previa separata e con votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica e contabile

dot.ssa Fernanda Munda



allegato alla deliberazione G.C. n. 12 in data 01.02.2016

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER USO RESIDENZIALE

Con la presente scrittura privata il Comune di Piedimulera, con sede in Via Moiachina n. 2 , (C.F. 00421730037), (P.I.VA 00421730037), nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico , geom. Claudio Lavarini nato a Premosello Chiovenda il 21/12/1957 - (C.F. LVRCLD57T12H037C) , in appresso denominato “locatore”, autorizzato con atto G.C. n. 12 del 01/02/2016, concede in locazione a _____ nato a _____ il _____ – (C.F. _____) – residente a _____ in via _____ n. __, in appresso denominato “conduttore”, che accetta per sé, parenti ed affini abitualmente conviventi, l’autorimessa sita in Piedimulera (VB) in Via Boiti. n. , individuata al N.C.T. Fg. 15 Mappale 230 . La suddetta viene concessa in locazione per anni 4 (quattro) alle seguenti condizioni:

1) L’autorimessa in oggetto viene consegnata in buono stato al conduttore, il quale si impegna a restituirli alla scadenza del contratto nelle medesime condizioni, fatto salvo il deperimento nei limiti di legge.

2) Il canone di locazione comincerà ad essere corrisposto a decorrere dal 1/3/2016 – data di inizio della locazione ed avrà un importo complessivo mensile di €. 40,00 (quaranta/00), da pagarsi secondo le indicazioni del Servizio Finanziario del Comune.

Il canone sarà automaticamente aggiornato dall’inizio del secondo anno con riferimento alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall’ISTAT nell’anno precedente nella misura del 75% e così per ogni anno successivo.

3) Il contratto si riterrà tacitamente rinnovato per un periodo di 4 (quattro) anni alle condizioni qui pattuite e così di seguito qualora non venga data da una delle parti disdetta, a mezzo lettera raccomandata, spedita almeno 6 mesi prima della scadenza della locazione e

salvo recesso da comunicarsi da parte del conduttore, nei termini e modalità previsti dall'art. 27 L. 27/07/1978 n. 392.

4) è vietato al conduttore di mutare l'uso di cui al presente atto.

5) E' vietata la sublocazione sia totale che parziale e la cessione (anche gratuita).

6) Il mancato pagamento anche parziale del canone entro 30 giorni dalla scadenza, come pure la mutata destinazione dell'uso, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto o per colpa del conduttore ed il conseguente risarcimento dei danni oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 456 C.C.. Ove il locatore non si avvalga della facoltà concessale dalla predetta causa risolutiva, il ritardato pagamento del canone darà luogo alla corresponsione di un interesse che viene fissato in misura pari a quello legale.

7) Saranno a totale carico del conduttore le spese relative a fornitura di energia elettrica, acqua potabile, tassa rifiuti.

8) E' proibito al conduttore, senza preventivo consenso scritto del locatore, di far eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti, di porre fissi od infissi nei muri.

9) Le riparazioni tutte di cui agli artt. 1576 e 1609 C.C. sono a carico del conduttore, così come altra riflettente gli impianti ed i servizi; il locatore si sostituirà all'inquilino qualora questo non vi provvedesse tempestivamente ed il relativo costo dovrà esserle rimborsato entro 30 giorni dalla riparazione.

10) Il conduttore è direttamente responsabile verso il locatore ed i terzi dei danni causati per sua colpa da ogni abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata.

11) Il locatore potrà eseguire riparazioni o migliorie, anche se non abbiano carattere di urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al conduttore anche se questi, per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 C.C..

12) Il conduttore si obbliga a lasciar visitare l'autorimessa a coloro che aspirasse a prenderla in locazione, a partire dal primo giorno dell'ultimo trimestre di locazione, salva la facoltà del locatore o di chi la rappresenta, di visitarla in qualunque tempo allo scopo di constatarne il modo d'uso.

13) Nessuna azione potrà essere intentata dal conduttore moroso; tale clausola viene ritenuta dalle parti condizione essenziale per la stipulazione del presente contratto.

14) Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla legge, nonché agli usi e consuetudini provinciali in materia di locazione.

15) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, Foro competente sarà quello del domicilio del locatore.

16) Il locatore, ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo 196/2003, informa il conduttore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per gli adempimenti connessi al rapporto di locazione.

17) Le spese del presente contratto sono a carico delle parti al 50%. La registrazione del presente contratto (nonché il pagamento dell'imposta di registro per gli anni successivi al primo) avverrà a cura del locatore con l'obbligo per il conduttore di rimborsargli metà delle spese sostenute.

Letto, approvato e sottoscritto.

Piedimulera,

il Conduttore

(.....)

il Locatore

(Claudio Lavarini)

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, dichiarano di approvare e sottoscrivere gli artt. n. 3, 5, 7, 11, 13 e 15.

il Conduttore

(.....)

il Locatore

(Claudio Lavarini)

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Alessandro Lana

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Fernanda Munda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D.lgs. 267/2000.

Piedimulera, li 22/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Fernanda Munda

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva il _____

Piedimulera, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è
immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Piedimulera, li 22/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Fernanda Munda

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Piedimulera, li 22/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Fernanda Munda